Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI STAZZEMA

S T A T U T O

Delibera n. 16 del 4/3/2002.

TITOLO I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1
Autonomia

1. La Comunità locale è autonoma.
2. La Comunità è rappresentata dal Comune che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è, al pari di Regione e Provincia, elemento costitutivo della Repubblica ed espressione politico-istituzionale della collettività locale con potere di generale rappresentanza di tutela e sviluppo degli interessi localizzati nel suo territorio. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti si ispira ai caratteri della collaborazione, della cooperazione e dell'associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali così come loro assegnate o dagli stessi autonomamente determinate.
5. Il Comune ha potestà normativa che esercita nel rispetto della Costituzione delle leggi della Repubblica, nonché di quanto previsto nel seguente Statuto.
6. Il Comune sostiene e promuove le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi alla realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché alla gestione dei servizi. Garantisce, nelle forme dovute, la pubblicità degli atti dell'Amministrazione e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni del volontariato e delle altre associazioni ed in particolare delle categorie protette e dei portatori di handicaps di qualsiasi natura e tipo al fine di garantire la massima fruibilità ed accessibilità di strutture e servizi.
7. Il Comune ostacola l'insediarsi nella Comunità locale e nazionale di organizzazioni occulte associative o riunite a vario titolo le cui finalità, azioni ed obiettivi contrastino con i principi affermati dalla Costituzione e con quelli espressi dal presente Statuto: a tal fine vigila con tutti i mezzi idonei e a disposizione nell'osservanza delle leggi vigenti, potendosi per ciò avvalere delle organizzazioni del volontariato anche allo scopo di eliminare le infiltrazioni criminose ed organizzative nel tessuto sociale che attentino all'incolumità o all’integrità pubblica o che si rivelino pericolose per la stessa.
8. Il Comune favorisce la libera circolazione e lo scambio, con le altre realtà territoriali, sociali ed economiche nel rispetto dei principi statutari. Si impegna, sia in sede territoriale sia in sede nazionale, a vanificare le potenziali cause di squilibri sociali e di discriminazioni razziali, culturali, religiose, di ceto, economiche o d'altro tipo. Favorisce, altresì, l'affermazione dei principi di solidarietà, comprensione, fraternità, pace, fra le persone ed i popoli.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della assoluta separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi e quello di economicità dell'azione amministrativa.

10. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, purché non in contrasto con le norme statutarie, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

11. Il Comune promuove e attua un assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti sociali, degli impianti industriali, turistici, commerciali e agro-turistici. Il Comune attua iniziative per la valorizzazione dei centri storici.

12. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione dell' apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato locale, del commercio, dell'agricoltura, del turismo in ogni forma: adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi. Si impegna a valorizzare tutte le potenzialità presenti nel territorio comunale. Assicura la presenza equilibrata dell'industria.

13. In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 142/90, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo degli strumenti programmazione. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità montana e del Parco Naturale delle Alpi Apuane, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e su scala comprensoriale. Il Comune si impegna a promuovere la programmazione a livello sovracomunale.

14. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

Ripudia la guerra come strumento di risoluzione per le controversie tra i popoli, condanna ogni forma di violenza e di sopraffazione e si impegna a tutelare e tramandare i valori di libertà e di democrazia affermatesi attraverso la Resistenza, promuovendo iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della Guerra di Liberazione Nazionale e favorirne la diffusione nella società civile affermando i principi antifascisti che furono ispiratori della Costituzione Repubblicana.

Opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambi con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali ed individua nel Centro Regionale della Resistenza di S. Anna il fulcro di tali iniziative;

la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini.

L'attiva partecipazione alla corretta gestione, tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali, nonché, delle riserve naturali interessanti il proprio territorio.

Il riconoscimento e la conseguente utilizzazione, riservata ai soggetti titolari del diritto, delle terre civiche, con lo scopo di migliorare le condizioni socio-economiche delle popolazioni residenti.

La valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali.

La tutela e protezione delle risorse naturali presenti nel territorio comunale, e, ove occorra la corretta organizzazione di un loro sfruttamento prioritariamente finalizzato al miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione locale.

L'esercizio in cooperazione con i Comuni contermini, prioritariamente attraverso la Comunità montana, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, come stabiliti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
dallo Statuto, al fine di raggiungere una maggiore efficienza organizzativa, economica, ed di utilità sociale degli stessi.

La promozione di forme di "unione" con i Comuni contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni e servizi propri.

Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni riconosciute di volontariato.

L'attuazione del diritto allo studio ed alla cultura.

La garanzia nell'ambito delle sue competenze al diritto alla salute: la predisposizione di strumenti idonei a renderlo effettivo e favorevole un'efficace prevenzione; assicura la tutela della maternità e dell'infanzia, nonché la sicurezza dell'ambiente e dell'igienicità del posto di lavoro.

L'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendo le associazioni di volontariato riconosciute.

Il superamento delle discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi; la determinazione, anche con specifiche azioni positive, di condizioni di pari opportunità nel lavoro; la promozione di tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

Incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di auto gestione fra lavoratori dipendenti e/o autonomi.

Favorisce la promozione e la salvaguardia dell'occupazione; attua politiche tese alla creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto giovanile, nel rispetto dei principi statutari; garantisce il mantenimento delle attività lavorative "storiche" e tradizionali, in particolare del marmo, delle pietre, del turismo in tutte le sue forme, dell'agricoltura e artigianato nelle quali le varie frazioni che contribuiscono a costituire nell'insieme la Comunità Locale, si riconoscono e si sono fondate.

Partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre Nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione, in conformità alla legislazione Nazionale e alla Carta delle Nazioni Unite e collabora con le associazioni e gli Enti riconosciuti dall'Organizzazioni delle Nazioni Unite.

Favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale e storico della Comunità mediante l'attività della Biblioteca Comunale e dell'Archivio Storico e di altre istituzioni eventualmente operanti nel settore garantisce il sostegno alle iniziative culturali ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente.

Incoraggia l’attività sportiva e del tempo libero, nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno ad enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale.

Stimola l'affratellamento tra i popoli, agevolando le iniziative tese alla conoscenza reciproca della storia, della cultura e dell'economia delle diverse popolazioni italiane e straniere e alla instaurazione di rapporti con esse anche mediante associazioni di gemellaggio. Poiché è volta ai fini suddetti riconosce la validità ed auspica lo sviluppo di quella già in atto con le Comunità del Sannio Beneventano (Campolattaro, Circello, Colle Sannita, Morcone, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Sassinoro) legate a noi da radici storiche risalenti alla deportazione dei Liguri Apuani in quel territorio, avvenuta nel 180 a.C.

Riconosce quali Enti di interesse collettivo le Comunità di antico diritto che amministrano i così detti "Beni Comuni o Sociali" frazionali, ne approva i loro statuti ove questi assicurino una fruizione collettiva frazionale dei beni stessi e le indica quali gestori delle terre ad essi attribuite in virtù di atti riconosciuti legittimi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 2
Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone

1. La sede legale del Comune di Stazzema è ubicata nella Frazione Arni.

1 bis La sede amministrativa del Comune, ove sono dislocati gli uffici comunali, è ubicata in Frazione Pontestazzemese.

2. In casi specifici o eccezionali gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse da quella legale di cui al punto 1, ed anche al di fuori del territorio comunale per comprovati motivi di necessità in ragione degli argomenti trattati, purché alla nuova sede di riunione sia data adeguata e tempestiva pubblicità

3. Il territorio del Comune su cui è insediata la Comunità di Stazzema ha un estensione di kmq. 80.72 e comprende le seguenti frazioni nuclei:

Frazioni: Arni, Cardoso, Farnocchia, Gallena, La Culla, Levigliani, Mulina, Palagnana, Pomezzana, Pontestazzemese, Pruno, Retignano, Ruosina, Terrinca, S.Anna, Stazzema;

Nuclei: Col di Favilla, Campanice e Puntato.

4. Sono individuate e se possibile costituite, entro un anno, dall'entrata in vigore del presente Statuto, in ogni frazione di cui al punto 3, sedi adatte ove ospitare il "decentramento" degli organi comunali.

5. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone di cui ai bozzetti policromi allegati al presente statuto.

E' insediata con l'approvazione dello statuto un apposita commissione, nominata dal Consiglio comunale, alla scopo di verificare, entro un anno, l'esatta corrispondenza dei segni che attualmente contraddistinguono l'immagine comunale con quelli originari.

6. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 3
Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri che esercita nell'ambito dei principi e dei limiti della Costituzione, delle Leggi e dello Statuto.

2. Il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali le funzioni che sono allo stesso attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

Funzioni amministrative proprie:

3. Sono funzioni amministrative proprie del Comune tutte quelle che riguardano la popolazione ed il territorio principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio stesso e dello sviluppo economico salvo quanto espressamente attribuito ad altri Enti dalla legge statale o regionale.

Il Comune esercita le funzioni proprie per l'affermazione dei valori umani, per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e per la realizzazione delle condizioni volte a rendere effettivi e concreti i diritti di tutti i cittadini riconosciuti in base alla Costituzione, alle leggi e al presente Statuto.

Tutte le funzioni amministrative di interesse locale, non espressamente attribuite ad altri enti da leggi statali o regionali spettano al Comune.

Nell’esercizio delle funzioni amministrative proprie e per la rappresentanza delle esigenze della Comunità locale, di cui è ente esponenziale, il Comune è tenuto ad attivarsi in via immediata e prioritaria al fine di permettere e garantire il soddisfacimento delle esigenze della popolazione che rappresenta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Le funzioni attribuite o delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comune.

5. Le funzioni di cui al punto 2 possono essere esercitate solo dopo che siano assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

Art. 4
Funzioni del comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che, comunque, non siano in contrasto con la legislazione nazionale o regionale vigente e rispettino quanto previsto dal presente Statuto.

2. Nello svolgimento attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività sanitarie nei casi in cui queste non vengano, dai soggetti preposti o delegati, assicurate funzionalmente od omesse, il Comune svolge funzioni sostitutive, con l'unico scopo di assicurare, per il tempo occorrente, la continuità del servizio, al fine di garantire l'integrità psico-fisica dei cittadini. Per il perseguimento degli scopi, di cui sopra, il Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, con i poteri riservatigli dall'ordinanza, così come previsti dall'art. 9 dello statuto, può ordinare alle strutture sanitarie pubbliche locali o a quelle che per la loro organizzazione possano assolvere agli scopi da raggiungere, l'effettuazione delle prestazioni sanitarie resesi necessarie.

4. Per le spese che il Comune ha sostenuto nella realizzazione delle attività non svolte dai soggetti proposti o delegati, ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimi. Il diritto di rivalsa può essere attuato anche a mezzo di compensazione con somme di cui il Comune risulti debitore.

Art. 5
Compiti del comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Titolo VI del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva e svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari da questa regolati.

3. Le funzioni relative al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

Art. 6
Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità e trasparenza.

2. Nella sede civica è previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Analoghe forme di pubblicazione, per una maggiore conoscenza degli atti di cui al punto 2, saranno individuate anche nelle sedi pubbliche frazionali così come indicate all'art. 2, 4° comma.

4. Il segretario comunale direttamente o avvalendosi degli uffici cura l'affissione degli atti e ne è responsabile.

5. Il Comune riconosce alle formazioni sociali e ai cittadini il diritto ad un'informazione completa ed imparziale sulle sue attività come premessa per una effettiva partecipazione.

6. A tale scopo viene istituito, eventualmente in forma associata con altri Comuni o Enti, un ufficio stampa, sotto forma di "agenzia di informazione", da affidarsi a giornalisti iscritti all'Ordine professionale, o a associazioni del volontariato le cui finalità coincidano con gli obbiettivi prefissati.

7. Il Comune si doterà di apposito regolamento per la disciplina ed il funzionamento dell'ufficio stampa e la eventuale pubblicazione di periodici di informazione attività del Comune.

TITOLO II
ATTIVITA' NORMATIVA

Art.7
Statuto

Il Comune determina il proprio ordinamento dello Statuto emanato nel rispetto delle norme costituzionale e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e attività amministrativa del Comune.

Art.8
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a. sulla propria organizzazione;
b. per le materie demandate dalla legge e dallo Statuto;
c. per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
d. nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa Comunitaria, nonché in armonia con gli eventuali regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti le cui disposizioni incidono sulle disposizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima della approvazione da parte del Consiglio comunale.

5. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

6. I regolamenti e le eventuali loro modifiche ed integrazioni, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi utilmente 15 giorni dalla data di entrata in pubblicazione all'albo pretorio e nelle altre

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
sedi previste dal presente statuto, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

7. Il Consiglio Comunale può dichiarare, motivatamente, l'urgenza di specifici regolamenti in sede di approvazione: in questo caso gli stessi regolamenti entrano in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni della sola deliberazione di approvazione.

Art. 9
Ordinanze

1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.

2. Attraverso il regolamento del Consiglio comunale, là dove viene regolamentato il riparto delle competenze tra gli organi elettivi e quelli di gestione riservato al segretario ed ai responsabili degli uffici dell'ente, i poteri di ordinanza attuativa possono essere attribuiti ai soggetti sopra richiamati.

Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del Sindaco.

3. Le ordinanze contingibili ed urgenti emanati al sensi del Comma 2, Art. 38, L. 142/90) devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità e sono di spettanza esclusiva del Sindaco.

4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'Albo Pretorio e nelle sedi equiparate dallo Statuto per almeno 10 giorni. Ove siano dirette a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 10
Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio comunale, alla Giunta Civica, al Sindaco ed al Segretario comunale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazioni di norme legislative e regolamentari.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni compete al segretario comunale emanate circolari e direttive di applicazione di disposizione di legge, statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati dai funzionari responsabili dei servizi.

TITOLO III
ORDINAMENTO

Art.11
Riparto delle competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della L.142/90 e delle riserve di leggi dalla stessa previste, dalle disposizione del presente statuto.

2. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dalla L.142/90 e dello Statuto, con regolamento del Consiglio comunale, da emanarsi entro dodici mesi dall'approvazione dello Statuto, sono individuati i provvedimenti che costituiscono, secondo l'ordinamento del comune, espressione dell'attività di indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi e quelli di gestione riservati al segretario ed ai funzionari dell'Ente.

3. La qualificazione della natura degli atti di indirizzo e di controllo e quelli di gestione è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

necessarie con periodicità non inferiore ad un anno da parte del Consiglio comunale sulla scorta di apposita relazione della Giunta Civica.

Art.12
Tutela degli interessi della Comunità

1. Spetta al soggetto del Comune competente all'emanazione del provvedimento finale ogni iniziativa anche giurisdizionale per la difesa degli interessi dell'Ente e per la resistenza in giudizio.
2. Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze e funzioni abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla Comunità o qualificati dal presente statuto.

Art. 13
Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla L. 142/90 o dallo Statuto, con carattere di inderogabilità i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.
5. Tra organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo.
6. Il Sindaco con proprio provvedimento nomina un assessore con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
7. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
8. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici.
9. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
10. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.
11. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
12. Gli assessori cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 14
Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti tra i dipendenti responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del segretario comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il segretario esso vene risolto dalla Giunta.

3. Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli elettivi e quelli burocratici. I conflitti di competenza tra gli organi elettivi monocratici sono risolti dalla Giunta civica.

4. I soggetti e gli organi coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

TITOLO IV
ORGANI DEL COMUNE

Art. 15
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco.

Art. 16
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la Comunità comunale senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23.4.1981, n. 154, e sue eventuali modifiche ed integrazioni, e dichiarare le ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste provvederà alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La posizione giuridica e le indennità spettanti ai consiglieri sono stabilite dalla legge.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione al Sindaco, il quale deve porre in discussione l'argomento nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

7. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell' azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

8. Consigliere anziano è colui che ha ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dalla lista di appartenenza. In caso di parità di voti è colui che è più anziano di età

9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché, non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

10. I consiglieri comunali entro 15 giorni successivi dalla proclamazione e dalla cessazione per qualsiasi causa dalla carica sono tenuti, ai fini del controllo politico, a depositare nella segreteria comunale la dichiarazione della propria situazione patrimoniale. Tali dichiarazioni sono pubbliche e chiunque può prenderne visione.

Art. 17
Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono, per loro parte, tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La risposta, redatta dal consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all' ordine del giorno della prima seduta utile del C.C. dopo aver acquisito i pareri di cui all'Art. 53 della 142/90.I consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta nel rispetto dei modi, delle forme e per gli oggetti indicati all'Art. 45, 2° e 4° comma della L. 142/90.

Art. 18
Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, lo stesso regolamento definisce le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la conferenza degli stessi e le relative attribuzioni.
2. Il capogruppo consiliare è di regola individuato dal partito, o movimento o forza politica cui appartiene, nella prima seduta utile successiva a quella in cui si ha l'elezione degli organi comunali. In caso di mancata designazione i capigruppo sono identificati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

Art. 19
Commissioni consiliari

1. Sono costituite commissioni permanenti e temporanee all'interno del Consiglio comunale, garantendo comunque nell'ambito delle stesse la presenza della minoranza. La composizione delle commissioni, le modalità di elezione dei commissari, il numero delle commissioni, la loro organizzazione, le materie di competenza, le forme di pubblicità dei lavori, i poteri ecc. sono stabiliti da regolamento; alle commissioni consiliari non sono comunque attribuiti poteri deliberativi. Le Commissioni consiliari permanenti e temporanee, sia per l'esercizio delle proprie funzioni, sia ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale, dagli enti e aziende eventualmente dipendenti dal Comune, informazioni e atti e possono disporre, altresì, audizioni di persone. Su richiesta delle Commissioni consiliari permanenti o temporanee intervengono alle riunioni il Sindaco, gli assessori, dirigenti d'aziende dipendenti dal Comune, titolari degli uffici comunali. Il Sindaco, gli assessori e i capigruppo consiliari possono comunque partecipare alle riunioni delle commissioni permanenti o temporanee. Il Consiglio comunale può

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
esaminare argomenti oggetto di valutazione da parte di una o più commissioni richiedendone la illustrazione al Presidente. La commissione può ammettere ai suoi lavori un delegato per ogni gruppo consiliare.

2. Allo scopo di svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune e su quella del difensore civico, possono essere costituite apposite commissioni su proposta di almeno un terzo dei consiglieri in carica e con deliberazione adottata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. Le commissioni di inchiesta sono costituite da 5 membri di cui 2 in rappresentanza delle minoranze e sono presiedute dal Sindaco o suo delegato. La deliberazione di costituzione della commissione ne stabilisce i poteri, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. Può essere costituita in seno al Consiglio comunale apposita commissione al fine di promuovere e realizzare iniziative volte ad attuare e garantire la pari opportunità, nonché, ad elaborare politiche femminili. Nell'ambito della suddetta commissione, la cui competenza, formazione e pubblicità dei lavori sarà determinata dall'apposito regolamento, dovrà essere garantita la presenza della componente femminile nella misura più ampia possibile.

Art. 20
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio determina l'indirizzo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'Ente.

3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali e di controllo:

a) lo Statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'Art. 15 della L. 142/90;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri comuni e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi della partecipazione;

f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato;

i) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario comunale;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta Civica o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

o) l'esame delle condizioni degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente la posizione;

p) la nomina del difensore civico;

q) l'invio di deliberazioni della Giunta all'esame dell'Organo di controllo ai sensi del comma 1 dell' ART. 45 della L. 142/90. Tale iniziativa va deliberata nel periodo di pubblicazione dell'atto di cui si chiede l'esame.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21
Funzionamento del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio comunale è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salve le eccezioni previste nel regolamento.

3. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri, assegnati al Comune e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei presenti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'Art. 32, lett. n), della L. 142/90, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili, o le nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

6. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le sedute del Consiglio sono valide, purché, intervengano almeno quattro membri. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

7. Sono sessioni ordinarie quelle in cui si approvano il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.

9. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri ad esercitare le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale anche senza specificarne i motivi.

10. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

11. Ogni consigliere ha diritto di far constare nel verbale il suo voto ed i motivi del medesimo.

12. Le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri, nonché, le modalità secondo le quali il processo può darsi per letto sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 22
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno, secondo quanto previsto dall'Art. 125 del R.D. 4-2-1915, n. 148.

2. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano all'istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.

3. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio. La consegna risulta da dichiarazione resa dal messo comunale.

4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'Art. 155 del c.p.c.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le 24 ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

7. Il materiale all'ordine del giorno con gli atti istruttori e gli allegati devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali nella segreteria del comune almeno 24 prima della seduta.

Art. 23
Mozione programmatica

1. La mozione programmatica prevista dall'Art. 34 della L. 142/90 costituisce il principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale.

2. La mozione si realizza attraverso i programmi e i progetti nonché i bilanci annuali e pluriennali sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.

Art. 24
Elezione del Sindaco e della Giunta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco e la Giunta civica sono eletti dal Consiglio comunale alla prima adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri.

2. L'elezione deve avvenire, comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente il programma da attuare, la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. Il documento programmatico viene depositato almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura di uno dei consiglieri che lo ha sottoscritto, presso l'ufficio del segretario comunale che ne rilascia ricevuta. Qualora il Consiglio non risulti convocato, copia del documento programmatico è consegnata, entro 24 ore al consigliere anziano affinché, convochi il Consiglio entro 10 giorni e comunque in tempi utili per il rispetto delle scadenze fissate dall'art. 34 della L. 142/90.

5. Il documento programmatico dovrà contenere adeguate motivazioni circa le ragioni della scelta dei candidati assessori non consiglieri. Analoghe motivazioni dovranno essere contenute nella proposta
che preveda la sostituzione di membri della giunta con assessori non consiglieri.

6. Agli assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

7. Il documento programmatico può prevedere la ripartizione dell'attività della giunta in settori omogenei con contestuale indicazione degli assessori preposti. Il Consiglio può successivamente, su proposta del Sindaco, deliberare a maggioranza semplice la modifica di tale ripartizione.

8. L'elezione del Sindaco e della Giunta avviene a scrutinio palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette 3 successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di 60 giorni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto a norma della legge dello Stato.

9. La convocazione dei Consigli comunali per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Le adunanze di cui ai commi precedenti ivi compresa quella per la convalida degli eletti sono presiedute dal consigliere anziano.

11. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta diventano esecutive entro 3 giorni dall'invio all'organo di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di illegittimità.

12. Le dimissioni o la cessazione dalla carica del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta.

13. La Giunta e il Sindaco rimangono in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

14. Le dimissioni del Sindaco e della Giunta sono presentate per iscritto e devono essere motivate. Esse sono indirizzate al Consiglio comunale ed hanno effetto solo dopo che il Consiglio stesso ne ha preso atto, secondo le norme di regolamento.

15. La data di presentazione delle dimissioni deve essere riferita all'acquisizione delle dimissioni al protocollo del Comune e, nel caso di presentazione nel corso di una seduta del Consiglio comunale e della Giunta, con conseguente verbalizzazione al giorno della stessa seduta. Da tale data decorre il termine di 60 giorni di cui all'Art. 34, 2° comma della legge 142/90. Il Sindaco, entro 10 giorni, dalla presentazione delle dimissioni, convoca il Consiglio comunale per la presa d'atto delle dimissioni medesime e per l'elezione del nuovo esecutivo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 25
Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta civica è composta dal Sindaco che la presiede e da sei assessori effettivi. Possono far parte della Giunta anche assessori, non consiglieri, nel limite massimo di due, purché, cittadini di chiara esperienza professionale, culturale e morale.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati o adottandi.

3. Gli assessori non consiglieri non devono ricadere in una delle ipotesi di incompatibilità o di ineleggibilità riservata ad un qualsiasi consigliere o assessore comunale. Non può essere nominato assessore, colui che, presentatosi candidato nelle consultazioni elettorali per il Consiglio in carica, non sia stato eletto. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli assessori extra consiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.

4. Gli assessori non facenti parte del consiglio comunale, assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

5. Gli assessori ed il Sindaco debbono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e rispettivamente di assessore e Sindaco.

6. La Giunta nella prima riunione successiva alla elezione degli assessori verifica la sussistenza dei requisiti di cui ai comma 2 e 5.

7. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità: le sedute non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati a riferire su particolari problemi.

8. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei componenti.

9. La Giunta è Presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento dall'assessore delegato. In mancanza o assenza dell'assessore delegato la Giunta è presieduta dall'assessore anziano intendendo per tale colui che abbia riportato più voti nell'ultima consultazione elettorale.

10. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, dichiarati decaduti o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati d'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco. Per la validità della votazione espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

11. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, ne assume le funzioni il Sindaco se la Giunta non incarica un altro assessore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 26
Competenza della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del segretario comunale; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale ivi compreso il personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio comunale.
3. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
4. Tutte le attività non espressamente e puntualmente determinate nella deliberazione di cui al punto 3, del presente articolo, costituiscono attività di gestione amministrativa riservata al segretario ed ai funzionari secondo le rispettive competenze.
5. Gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione di funzioni e servizi, quali gli acquisti, gli appalti e le concessioni, purché previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale o che ne costituiscano mera esecuzione, il cui importo sia al di sotto del valore ammontante al L. 1.000.000, sono attribuiti al segretario comunale. Detto valore è adeguato, se del caso, annualmente dalla Giunta secondo i dati dell'indice ufficiale del costo della vita.

Art. 27
Specifiche competenze della Giunta Municipale

1. Nell'esercizio della propria attività oltre quanto stabilito nell'art. 26, spetta alla Giunta Municipale:

a - operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrativa, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, nell'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;
b - approvare i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alle competenze del Consiglio;
c - definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
d - nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate assicurando la prevalenza di componenti tecnici sulla parte politica;
e - disporre l'accettazione e donazione salvo la competenza consiliare;
f - autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale o amministrativo; approvare le rinunzie e le transazioni;
g - esprimere pareri in merito a proposte di legge regionale e atti deliberativi di altri Enti;
h - approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
i - fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
l - determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico di gestione, se deliberata dal Consiglio comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

m - proporre provvedimenti disciplinari, contestare addebiti ed adottare le sanzioni del richiamo scritto e della censura, nei confronti dei dipendenti comunali;

n - adottare i provvedimenti di assunzione, cessazione e su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione del personale comunale, non riservati ad altri Organi.

Art. 28
Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio, con la potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti anche degli organi burocratici di amministrazione. Detiene la presidenza del Consiglio comunale con i poteri attribuiti dal regolamento.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle eventuali funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Sovrintende al funzionamento dei servizi essenziali e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamento palesemente difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, dai regolamenti, dalle direttive stabilite dallo Statuto, il Sindaco attiva i procedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi, ai regolamenti e allo Statuto. Nelle materie di competenza propria dell'Ente, e per quant'altro stabilito dallo Statuto, il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità.

5. Il Sindaco o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

6. Il Sindaco esercita altresì le funzioni lui demandate dalle leggi regionali.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 5, e 6, e per quanto attribuitogli dallo Statuto, il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi comunali.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, del presente statuto, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni ivi previste, il sindaco può avvalersi di uffici e servizi di quegli enti pubblici a cui la funzione da svolgere di riferisce.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 29
Specifiche competenze del Sindaco

1. Nell'ambito della propria attività oltre quanto stabilito in altri articoli dello Statuto, spetta al Sindaco:

a - sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori, per sottoporli all'esame della Giunta;
b - concordare con gli assessori interessati le dichiarazioni di posizione pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
c - rilasciare le autorizzazioni e le licenze commerciali, di polizia amministrativa, nonché, le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
d - emettere, in materia di occupazione d'urgenza e di espropri, provvedimenti che la Legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
e - concludere eventuali accordi con i soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
f - assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
g - determinare gli orari e le fasce di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, sentita la Giunta;
h - determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, sentita la Giunta;
i - emanare atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, sentita la Giunta;
l - delegare gli assessori e consiglieri comunali a sostituirlo nelle funzioni di rappresentanza, dando loro la facoltà di usare il distintivo indicato dalla Legge, nei casi previsti e nelle cerimonie;
m - far pervenire all'Ufficio del Segretario le eventuali proprie dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
n - stipula i contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta;
o - esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune.

Art. 30
Vice-Sindaco

1. Il Sindaco può attribuire ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del vice-sindaco, il Sindaco è sostituito dall'assessore anziano, intendendo per tale colui che abbia riportato più voti nell'ultima consultazione elettorale.
2. Gli assessori estranei al Consiglio comunale non possono svolgere le funzioni di assessore anziano o delegato.

Art. 31
Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto palese della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
nuove linee politico- amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 25.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 32
Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla Legge 30 aprile 1981, n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini siano al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma precedente comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 33
Struttura dell'Ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzato allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.

2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programma dell'ente.

3. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.

4. Ad ogni unità organizzativa, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obbiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni responsabile di servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

5. Le variazioni dell'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dalla giunta civica sulla scorta di un'ampia e approfondita consultazione con i responsabili delle unità organizzative, nonché con le OO.SS.AA.

6. Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

7. Ove sia ritenuto opportuno e necessario, e nel rispetto degli istituti economici previsti dalla vigente normativa e per l'esercizio delle funzioni o attività di competenza delle unità organizzative può procedersi per progetti o programmi intersettoriali o che comunque riguardino più unità organizzative.

8. Sono garantite anche mediante specifiche misure denominate "Azioni positive", concrete azioni di pari opportunità nell'accesso agli uffici e nello svolgimento della carriera.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 34
Incompatibilità

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
2. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 35
Funzioni di direzione

1. A prescindere dalla qualifica, e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 34, comma 3, dello statuto, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.
2. Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche di rilevanza esterna, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obbiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. Per ogni servizio, attività, progetto o programma l'A.C. individua il soggetto responsabile del perseguimento degli obbiettivi definito "centro di imputazione".
5. Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile della complessiva conduzione attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Anche i soggetti che per l'ente svolgono funzioni ed attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare, secondo la rispettiva competenza, al migliore perseguimento dell'obbiettivo attribuito al "centro di imputazione".

Art. 36
Segretario comunale e responsabili dei servizi

1. Al segretario spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.
2. L'attribuzione delle competenze di cui all'art. 51 della L. 142/90, nonché quelle attribuite dal presente statuto al segretario ed ai responsabili dei servizi o “Centri di Imputazione”, deve essere attuata nel rispetto delle esigenze della razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi nonché delle qualifiche dei dipendenti e del ruolo e delle funzioni di alta direzione del segretario.
3. Ai responsabili dei servizi sono attribuite le competenze di cui alla L. 142/90 secondo le previsioni del presente statuto e dei regolamenti dell'ente.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i responsabili dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna: la concreta attuazione di tale principio è demandata all'adozione di apposito regolamento da parte dell'Ente.
5. Nel rispetto di cui all'art. 36 il segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi espletando attività di direzione nei confronti degli stessi. Per gli uffici e servizi cui non preposto un responsabile la direzione spetta al segretario.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. A richiesta degli organi collegiali o degli stessi responsabili degli uffici e servizi o di propria iniziativa ogni volta lo ritenga opportuno il segretario svolge attività di coordinamento individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obbiettivi e dei programmi dell'ente, verificando lo stato di realizzazione.

7. Il segretario adotta tutti quegli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione.

8. Oltre ad adottare i provvedimenti di chi ha diretta competenza, promuove e controlla l'adozione degli atti a dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'ente.

9. Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il segretario deve adottare tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi; può sollevare contestazioni di addebiti e proporre provvedimenti disciplinari nei confronti del personale.

10. Per l'attuazione degli altri provvedimenti il segretario esercita funzioni di indirizzo, organizzatorie, di coordinamento e controllo.

11. Spetta al segretario l'adozione degli atti a dei provvedimenti a rilevanza esterna per la esplicazione delle proprie competenze.

12. Spetta al segretario la presidenza delle commissioni di gara e di concorso come previsto dall'art. 51, 3° comma della L. 142/90 ed il rogito dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente.

Art. 37
Relazioni sindacali

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente previa deliberazione del consiglio ove occorra precedere a variazioni di bilancio.

2. Le disposizioni degli accordi di cui al primo comma in materie riservate alla potestà normativa del comune vengono sottoposte all'esame del consiglio per le conseguenti determinazioni.

3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'ente lo prevedano devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento dell'organo competente, che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 38
Incarichi a tempo determinato

1. La Giunta può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato posti di responsabile dei servizi o degli uffici di alta specializzazione.
2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore ad anni uno ed è rinnovabile.
3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.
4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo, ed al divieto di percepire indennità.

Art. 39
Collaborazioni esterne

1. La giunta civica, con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.
2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

Art. 40
Commissione di disciplina

1. E' istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell' Ente riunito in apposita assemblea.

Art. 41
Responsabilità

1. Gli amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di carica o di servizio.
2. Per la responsabilità di cui al comma precedente essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalla legge in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente e in seguito a

rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1., devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Il Sindaco, il Segretario ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, fatto salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.

5. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministrazione o dal dipendente si rivale agendo contro questi a norma dei precedenti commi, nel caso in cui il danno non sia stato risarcito dall' assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.

6. La responsabilità personale sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni quanto alla omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore, il Segretario comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento, salvo le motivate giustificazioni adottate a discolpa.

7. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato alla relativa decisione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso, anche soltanto esprimendo voto contrario, purché, risulti dal verbale.

8. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché, chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

9. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché, le sue caratteristiche di personalità.

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 42
Servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo socio-economico della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti. Il piano deve indicare: l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.

4. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

5. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.

6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto della ricognizione il comune adotta le necessarie iniziative colte alla scelta delle forme ottimali di gestione e funzionalità dei servizi, le cui modalità devono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Qualunque sia la forma di gestione scelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

8. Il sistema dei rapporti con gli altri Enti (Comuni, Comunità montana, U.S.L., Provincia, RT, PAA, ecc.) dovrà essere sviluppato e valorizzato promuovendo le forme associative più idonee, favorendo, in particolar modo, la gestione associativa dei servizi con i Comuni di Seravezza, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Art. 43
Attività amministrativa

1. Attività amministrativa persegue i fini dell'ordinamento del comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità, efficacia e trasparenza, il comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano vietati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri ed autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.

3. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.

4. Salvo i casi previsti dalla legge, dai regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di 30 giorni.

Art. 44
Trasparenza ed informazioni

1. Il Comune, per l'effettiva tutela dei diritti e degli interessati della collettività, assicura la trasparenza dell'azione amministrativa dandosi norme di condotta che delimitano il potere discrezionale, particolarmente con riferimento:

a) all'assunzione in servizio del personale garantendo adeguatezza ed obiettività di giudizio nella composizione delle commissioni giudicatrici, alla fissazione di un termine per la definizione delle procedure di concorso, alla più ampia pubblicità, agli avanzamenti in carriera del proprio personale dipendente;

b) al rilascio di licenze ed altre autorizzazioni di polizia solo in presenza di sicuri elementi che tutelino l'ordine e la fede pubblica;

c) alla concessione di contributi ed interventi assistenziali mediante atti caratterizzati da idonea ed adeguata motivazione in ordine alla corrispondenza a criteri, piani e programmi predeterminati e resi noti a tutti;

d) al rilascio ed al diniego di concessioni ed autorizzazioni, mediante predeterminazione di criteri obiettivi per l'esame delle domande e per l'emanazione dei provvedimenti che saranno resi pubblici anche se negativi, corredando questi ultimi di esauriente motivazione;

e) alla materia contrattuale, assicurando, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, la massima pubblicità e l’imparzialità dell'Amministrazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Nei rapporti tra l'Amministrazione comunale ed i cittadini, la trattazione delle pratiche aventi il medesimo oggetto segue l'ordine cronologico di protocollazione, salvo casi di urgenza la cui disciplina è previamente regolata e resa pubblica.

Art. 45
Responsabile del procedimento

1. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma precedente.
3. Il responsabile del procedimento di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
4. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 3., oppure qualora sia stata revocata, è considerato responsabile del procedimento il dipendente preposto unità organizzativa determinata a norma del 3° comma.
5. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del amministrativo e, a richiesta, a chiunque ne abbia interesse. Nel caso di richiesta, l'eventuale diniego del rilascio della comunicazione deve essere motivato entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In assenza di diniego, la richiesta è da considerarsi accolta e la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi 3 giorni.
6. Il responsabile del procedimento:

a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b. accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c. propone l'indizione al sindaco o al segretario comunale da questi delegato delle conferenze dei servizi;
d. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente o al segretario comunale per l'adozione.

7. Determinato quanto previsto al comma 1. il responsabile del procedimento è individuato come segue:

- ove l'U.O. si componga di più unità, sarà considerato responsabile del procedimento il dipendente in possesso della qualifica funzionale di grado più elevata nell'ambito unità operativa stessa;
- ove l'U.O. si componga di un sola unità, la stessa, indipendentemente dalla qualifica funzionale ricoperta, sarà responsabile del procedimento.

Art. 46
Comunicazione dell'avvio del procedimento

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. L'A.C., attraverso il relativo responsabile, provvede a dare notizie dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:

a. l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
b. l'oggetto del procedimento promosso;
c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d. l'ufficio dove prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'A.C. provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 47
Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
2. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 48
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. Tutti gli atti dell'A.C. sono pubblici.
2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini attività amministrativa, ed estrarne copia.
3. I soggetti così come determinati all'art. 46 e quelli intervenuti ai sensi del presente articolo, in particolare, hanno diritto di:

a. di prendere visione degli atti del procedimento;
b. di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo e negli articoli 46 e 45 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'A.C. nonché dei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Art 49
Atti sottratti all'accesso

1. Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo di inaccessibilità.
2. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.
3. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbano prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Art. 50
Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 47 l'A.C. può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi
previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.C. recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 51
Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'ufficio interessato e del responsabile della ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo della legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. Il segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionamento preposto.
4. Il parere sfavorevole deve essere necessariamente motivato e, ove possibile, deve indicare i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'A.C. gli obiettivi che l'atto sul quale è stato espresso parere negativo intendeva perseguire.

Art. 52
Motivazione dei provvedimenti

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale deve essere motivato.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'A.C., in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'A.C., quest'ultimo è indicato e reso disponibile.
4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 53
Conferenze dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'A.C. debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi tra tutte le A.A. intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, che, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere definitivamente la volontà salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa ovvero alla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Resta salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 4, della L. 7-8-1990, n. 241.

Art. 54
Deliberazioni a contrarre e relative procedure

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui al comma 2 dell'art. 8 del presente Statuto.
2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere preceduti di regola da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Art. 55
Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del C.C., dei criteri e delle modalità cui l'A.C. deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente.

Art. 56
Misure organizzative per la presentazione di atti e di documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini ai sensi della L. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'A.C. o di altra pubblica amministrazione il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa A.C. o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 57
Termini del procedimento

1. Tutti i provvedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

Art. 58
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 59
Forme particolari di pubblicazione

1. L'A.C. provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obbiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
la loro applicazione.
2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE, ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI

Art. 60
Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza la costituzione e il potenziamento, di libere forme associative, quali strumenti di formazione dei cittadini, secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.
2. In via prioritaria per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma il Comune:

a. sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipula di convenzioni per la loro attuazione;
b. garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c. mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede nel territorio comunale, le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni secondo i criteri di cui all'art. 55;

d. affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni.

3. Il Comune favorisce la partecipazione alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale, economico, sportivo, culturale della Comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi. A tal fine promuove:

a. organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, su base di frazione;

b. il collegamento dei propri organi con gli organismi della partecipazione di frazione;

c. le assemblee di frazione o di zona in merito alle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;

d. lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei, così come previsti, nelle forme e nei tempi, dall'art. 2, comma 4, del presente statuto.

4. Il Comune attua la partecipazione generale dei cittadini all'amministrazione locale mediante la costituzione di una consulta popolare autogestita, composta da un numero di membri pari almeno a quello delle frazioni così come elencate all'art. 2. All'interno della Consulta deve essere nominato un membro in rappresentanza di ogni frazione fra i componenti dell'organismo di cui all'Art. 68. Un apposito regolamento, da emanarsi entro dodici mesi dall'approvazione dello Statuto, disciplinerà le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta.

Art. 61
Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Gli organismi associativi, i cittadini ed i Comuni di Frazione, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti attività amministrativa, nonché, istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

Art. 62
Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

Art. 63
Referendum consultivo

1. Il C.C. prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza può deliberare, anche su richiesta scritta di almeno il 15% degli elettori e dei residenti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
aventi i requisiti di età richiesti per l'esercizio del diritto di voto, l'indizione di referendum consultivi interessanti di norma tutto il corpo elettorale. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività della consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.

2. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

3. Non possono essere indetti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per quanto non previsto dallo Statuto e dai regolamenti, si applicano le norme statali vigenti per l'elezione del C.C., con l'attribuzione alla Giunta comunale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al ministero dell'interno.

5. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Sindaco di cui al comma 3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal 35° giorno successivo alla pubblicazione di detto provvedimento.

6. In ciascuna sezione è costituito il seggio elettorale composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno designato dal presidente, assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario.

7. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché, alle operazioni dell'ufficio comunale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ciascun gruppo politico rappresentato il C.C. e un rappresentante dei promotori del referendum. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato del capogruppo consiliare o dei promotori del referendum. autenticato nei modi di legge.

8. L'ufficio comunale per il referendum è costituito da: il Sindaco o suo delegato, il segretario comunale, il responsabile dell'ufficio elettorale, da un rappresentante della maggioranza e da uno della minoranza, nominati dal C.C. Non possono far parte dell'Ufficio comunale per il referendum gli assessori non consiglieri.

9. Le schede sono predisposte dalla Giunta, di carta consistente di tipo unico, e contengono il quesito come formulato nella deliberazione consiliare di cui al comma 2, letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

10. L'ufficio comunale per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

11. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno 50% più uno degli elettori aventi diritto e se raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

12. L'ufficio comunale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

13. Entro 60 giorni dalla approvazione del quesito referendario la Giunta è tenuta a proporre al C.C. i provvedimenti conseguenziali. Ove il C.C. ritenga di non uniformarsi al contenuto dell'esito referendario dovrà adeguatamente motivare il relativo provvedimento.

14. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum debbono essere usati appositi moduli forniti dalla A.C. e vidimati dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Sindaco. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre a referendum. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore a 30. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre 6 mesi. La consultazione referendaria non può essere attivata per più di una volta nello stesso anno.

15. Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:

a. elezione, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
b. personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
c. funzionamento del C.C. e dei consigli di frazione;
d. tutela dei diritti delle minoranze.

16. Precedentemente alla raccolta di firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al Comitato dei Garanti previsto nel regolamento sulla partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri del presente articolo e dello stesso regolamento. Il Comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

TITOLO VIII
DIFENSORE CIVICO

Art. 64
Tutela civica

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione della memoria il collegio di cui al successivo comma, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato l'atto la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L' organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.

3. Il collegio è composto da 2 consiglieri nominati dal C.C., di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, e dal segretario comunale.

4. La presidenza del collegio è tenuta per turni trimestrali dai membri del collegio stesso.

5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure del collegio ed il funzionamento dello stesso.

6. Alle udienze possono essere sentiti i cittadini perché, svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il collegio comunicherà nel corso della medesima udienza quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.

7. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da un legale di fiducia.

Art. 65
Difensore Civico

1. Il Comune di Stazzema istituisce il difensore civico quale garante imparzialità e del buon andamento attività amministrativa del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Resta in carica 5 anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.

3. Il Consiglio comunale potrà valutare, previa intesa con i Comuni di Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi, l'istituzione di un difensore civico comprensoriale.

4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di proibità e competenza giuridico-amministrativa e che siano residenti nei Comuni riferiti al comprensorio di cui al comma 3. Il difensore civico non potrà candidarsi a nessun tipo di elezione cui sia interessato l'elettorato dei Comuni sopra richiamati, se non trascorsi almeno 5 anni dalla data di cessazione del mandato.

5. Non può essere nominato difensore civico:

- chi si trova in condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- i membri del Parlamento;
- i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri della Comunità montana, i componenti del Co.Re.Co. Sez. Dec. di Lucca, se non trascorsi almeno 5 anni dalla scadenza del mandato;
- gli amministratori di enti o aziende dipendenti dai comuni di cui al punto precedente;
- i ministri del culto.

Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate più sopra. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata di almeno 2 comuni interessati, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

6. Per quanto attiene ai mezzi ed alle prerogative, spettanti al difensore civico comprensoriale, ai suoi rapporti con i Consigli comunali ed alla sua indennità è rimandata la definizione all'intesa da raggiungere con i comuni di Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi, da conseguire entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione dello statuto comunale (considerando efficace per la decorrenza dei termini l'approvazione dell'ultimo statuto comunale di un qualsiasi comune interessato).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IX
DECENTRAMENTO

Art. 66
Decentramento

1. Il territorio comunale si suddivide in 17 circoscrizioni di decentramento regolate dallo Statuto e dal regolamento, coincidenti con le frazioni comunali elencate all'art. 2 comma 3° del presente Statuto.

2. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal Comune nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia, il C.C. provvede all'individuazione, nel regolamento di organizzazione, delle attività da decentrare sul territorio.

3. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.

Art. 67
Collegamento con le realtà locali del territorio

1. Al fine di promuovere e garantire uno stretto collegamento tra l'Amministrazione comunale e le realtà locali (frazioni), il Consiglio comunale potrà provvedere, che alcuni consiglieri comunali, da determinare ed individuare con apposita deliberazione, si occupino in particolare dei rapporti con le diverse realtà frazionali. A tal proposito i cittadini, singoli od associati, potranno rivolgersi ai consiglieri comunali, come sopra identificati per i problemi che riguardano specificatamente alcune parti del territorio.

2. Ai consiglieri comunali individuati, così come al punto 1., possono essere attribuite, a mezzo di apposita deliberazione, funzioni di azione ed intervento diretti, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento sull'organizzazione e funzionamento del C.C., allo scopo di assicurare la continuità di erogazione dei servizi pubblici comunali di garantire quegli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico necessari a mantenere inalterata la funzionalità e valore, nonché per porre in essere ogni altro intervento che per tempestività ed urgenza si renda necessario, per ragioni di pubblica sicurezza, igiene, al fine di evitare pregiudizio incolumità ed all'integrità psicofisica dei cittadini residenti. Il consigliere una volta esercitate le facoltà di cui sopra dovrà tempestivamente darne comunicazione al Sindaco il quale adotterà i provvedimenti che si renderanno necessari.

3. I consiglieri comunali periodicamente provvederanno a tenere informati il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e, ove necessario, direttamente gli uffici comunali, delle notizie che riceveranno, fatta unica eccezione per gli interventi urgenti sopra definiti.

4. L'attribuzione ad uno o più consiglieri, di compiti specifici, con le modalità indicate dai due precedenti commi potrà avere come riferimento anche singole materie o problematiche.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 68
Funzioni del decentramento

1. Il Comune riconosce quali organi del decentramento i "Comitati di Frazione"; essi rappresentano le esigenze degli abitanti della frazione nell'ambito unità del Comune.
2. Ciascun Comitato di Frazione si compone di almeno cinque membri eletti dal Consiglio comunale, anche sulla base di preventive designazioni formulate da parte dei residenti nelle varie frazioni.
3. Ad apposito regolamento, da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione del presente statuto, sarà demandata la disciplina riguardante le modalità di elezione dei componenti il Comitato, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la durata in carica dei componenti, la decadenza, la disciplina delle riunioni del Comitato e quant'altro necessario al suo funzionamento.
4. I Comitati di Frazione svolgono funzioni propulsive attività amministrativa comunale e funzioni consultive; a tal fine possono formulare atti di proposta, di segnalazione, nonché esprimere pareri obbligatori o facoltativi, vincolanti o meno su provvedimenti di interesse generale o di specifico interesse della frazione secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'apposito regolamento. Ai Comitati di Frazione può essere delegato, con espressa deliberazione consiliare, l'esercizio di determinate funzioni ed il controllo sulle stesse.

TITOLO X
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 69
Finanza locale

1. Nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse.
2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
3. Il Comune ha altresì la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
4. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi, o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa.
6. Con deliberazioni dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché, si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.
7. Il Consiglio comunale provvede all'approvazione del regolamento di contabilità.

Art. 70
Beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alle leggi vigenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I terreni soggetti ad uso civico sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento che disciplinerà in via generale le modalità di amministrazione di tutto il patrimonio comunale.

Art. 71
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera, nei limiti temporali stabiliti dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.

4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

6. Il conto consuntivo è deliberato dal C.C. nei termini temporali stabiliti dalla legge.

Art. 72
Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti.

2. Il revisore è scelto ai sensi dell'art.57 comma 2, della L. 142/90. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'Art. 2399 del codice civile. Dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore, per tramite del segretario o del responsabile della ragioneria, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, dietro richiesta o su invito, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale o della Giunta Municipale.

4. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo: esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze ed attesta la stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 73
Controllo di gestione

1. La Giunta Civica dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti secondo le previsioni del regolamento di contabilità, attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti del Comune.

2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a. lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e interventi di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;

b. i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al primo comma in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi stabiliti.

3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al C.C

4. La Giunta allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

5. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i dipendenti responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

TITOLO XI
FORME DI COLLABORAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 74
Forme di collaborazione, convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della Comunità, il Comune sviluppa con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con gli altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono ai fini, della durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la C.E.E., con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di interventi in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 75
Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art 23 della L. 142/90, in quanto compatibili.

2. Il C.C. approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitariamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 76
Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata del Comune della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché, interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti di intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1. e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché, da un Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO XII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77
Modifiche allo Statuto

1. Dall'entrata in vigore dello Statuto non possono essere apportate modifiche o rettifiche di qualsiasi tipo o natura se non trascorsi almeno 12 mesi.

2. Le norme integrative o modifiche dello Statuto sono deliberate dal C.C. con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 78
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il 30 giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 79
Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il C.C. delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello steso e comunque nel rispetto di quanto previsto dai singoli articoli.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata del presente statuto il C.C. effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
statuto, al fine di prevedere ed attuare successivamente l'abrogazione, la modifica, l'adeguamento, ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.